



*Regione Siciliana*

**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica**

**Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale**

**Il Responsabile per la Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza**

Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

tel. 091/7073547 – 091/7073680

[respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it](mailto:respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it)

.Prot. n. 158150

PALERMO 10 DIC. 2014

**OGGETTO:** legge 190/2012, d.lgs. n. 33/2013, d.lgs. n. 39/2013. Obblighi in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, di inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Enti e Società sottoposti a controllo e vigilanza da parte dei Dipartimenti regionali. Ulteriori indicazioni operative.

Ai Referenti per la Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza

Al Webmaster del sito istituzionale della Regione  
Siciliana

e p.c. All' On.le Presidente della Regione Siciliana

All' Assessore regionale delle Autonomie Locali e della  
Funzione Pubblica

Al Sig. Segretario Generale

All'Ufficio Attività di Coordinamento dei  
Sistemi Informativi Regionali e l'attività  
informatica della Regione e delle pubbliche  
amministrazioni regionali

**LORO SEDE**

Si fa seguito alle direttive già impartite in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza - con la presente integralmente richiamate - per trasmettere di seguito una prima sistematica trattazione degli adempimenti previsti dalla normativa specificata in oggetto, oltre che ulteriori indicazioni operative

avuto riguardo ai rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici, le società partecipate e gli enti di diritto privato di cui al comma 1, lett. a), b), c), dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, sottoposti a controllo e vigilanza da parte dei Dipartimenti regionali, al fine di garantire l'omogenea applicazione delle previsioni di cui alla normativa in oggetto.

### **OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI** **(d.lgs. n. 33/2013).**

Preliminarmente si ricorda che la Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (già trasmessa con nota prot. n. 47596 del 7 aprile 2014), ha definito in materia di trasparenza *“L'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”*. A tale circolare, rinvenibile al seguente link: [http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158262/circolare\\_1\\_2014\\_trasparenza.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158262/circolare_1_2014_trasparenza.pdf) si fa integrale rinvio per una corretta e puntuale applicazione della normativa de qua.

Si fa altresì rinvio, per la parte che qui interessa, alle circolari del Dipartimento regionale del Bilancio n. 12 del 12 agosto 2014 prot. n. 45396 e n. 17 del 14 novembre 2014 prot. n. 62722 la dove è riportato l'elenco dei Dipartimenti regionali e dei rispettivi enti sottoposti a vigilanza e controllo, ove rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme in parola.

In ordine agli obblighi e adempimenti previsti in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si fa riferimento, oltre a quanto previsto nel d.lgs. n. 33/2013 e alla delibera dell'A.N.AC. n. 50/2013, (<http://www.anticorruzione.it/?p=8953>) anche al contenuto del P.N.A. e all'Allegato 1 che riguardo a enti e società testualmente si richiamano:

#### **P.N.A.:**

♦ **§ 3.1.2 (pagine 35-36) Trasparenza:** *“.....Tutti gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti. I soggetti che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni prescritte nei siti web istituzionali delle amministrazioni di riferimento.....”*

#### **Allegato 1 al P.N.A.:**

♦ **§ B.3.1 (pagine 34-36) Ambito di applicazione delle norme sulla trasparenza:** *“.....Pertanto, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono soggetti agli adempimenti di pubblicità relativamente agli aspetti desumibili dai citati commi per tutta la parte di attività di pubblico interesse (previsione poi anche confermata dall'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013). Considerato peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel d.lgs. n. 33 del 2013, tali enti devono attuare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi*

*15-33. Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).*

*In base alle norme menzionate, riassuntivamente, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile debbono:*

↳ *collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;*

↳ *provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;*

↳ *assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 (bilanci e conti consuntivi,*

*costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).*

*In base al citato art. 11, comma 2, gli adempimenti di pubblicità non riguardano tutto l’ambito dell’attività di questi soggetti, ma solo quella svolta per il perseguimento del pubblico interesse, secondo una formula ripresa dalla legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso (art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241 del 1990). In entrambe le leggi si è compiuta quindi una scelta parallela sulla trasparenza, nelle sue due diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell’attività piuttosto che alla natura soggettiva dell’agente. L’ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo.*

*In base al comma 5, sempre del medesimo art. 22, poi “Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.”. Quindi, ove le società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell’applicazione della predetta disciplina sulla trasparenza da parte delle società dalle stesse controllate.*

*Gli adempimenti non riguardano le società partecipate che siano quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate.*

*Le autorità amministrative indipendenti provvedono all’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.”*

#### **ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI DEGLI ENTI/SOCIETA' AI DIPARTIMENTI**

Ai rispettivi Dipartimenti, cui è ascrivita la competenza di vigilanza e controllo, gli enti **attestano** il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione secondo le previsioni di cui alla delibera A.N.AC. n. 77/2013 (<http://www.anticorruzione.it/?p=10477>) la quale testualmente recita:

*“Con riferimento agli enti pubblici economici, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico (d’ora in avanti Società ed Enti) – che di norma non dispongono di OIV – l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposta e pubblicata dal soggetto responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato dalla delibera CiVIT n. 50/2013, o, laddove non esistente, dal Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, la cui nomina è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragr. 3.1.1).....”*

Si precisa inoltre che con la FAQ n. 22.1, l’A.N.AC. ha chiarito altresì che : *“Solo nel caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell’ente è assente l’OIV o struttura analoga.”*

Avuto riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, l’A.N.AC., con FAQ n. 5.1, ha chiarito le modalità di individuazione dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nelle amministrazioni, negli enti e nelle società:

*“Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività. Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie*

di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento."

L'A.N.AC., con FAQ n. 5.2, ha chiarito altresì l'ambito di applicazione:

".....per espressa previsione dell'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo. Inoltre, per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica detti obblighi si applicano ai "componenti degli organi di indirizzo" di cui all'art. 22, c. 3, del medesimo decreto."

Si ricorda inoltre che, ad integrazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, il legislatore regionale con la [l.r. 4 gennaio 2014, n. 1](#), recante: "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.", ha previsto ulteriori obblighi di pubblicazione integrando con l'art. 4, comma 1, lett. c), la legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, ([http://www.edizioneuropee.it/data/html/138/si1\\_02\\_020.html](http://www.edizioneuropee.it/data/html/138/si1_02_020.html)).

Al riguardo si ricorda che in merito all'applicazione delle disposizioni della richiamata l.r. n. 128/1982, modificata dalla l.r. n. 1/2014, è recentemente intervenuta la Segreteria Generale in ordine agli enti, aziende, società partecipate della Regione siciliana con nota prot. n. 56620 del 26 novembre 2014, cui si fa integrale rinvio.

Infine, in quanto all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, sussiste l'obbligo di pubblicazione relativamente agli incarichi dirigenziali, di contratti di consulenza e di collaborazione. Al riguardo si ricorda che il regime di pubblicità, previsto dal comma 2, del medesimo art. 15, è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico.

Corre l'obbligo richiamare il comma 4, dell' art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 che testualmente recita: " Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, **è vietata l'erogazione** in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata."

Al riguardo sono state emanate apposite direttive:

- ♦ prot. n. 123033 del 18 settembre 2013 recante: "Art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico - Indicazione operative.", in riferimento agli enti di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) e lett c), rinvenibile al seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR\\_PersonaleAffariGenerali/PIR\\_Servizio5Trasparenzaesemplificazione/PIR\\_CircolariDlegge332013/123033%20del%2018%20set%202013%20diritto%20pubblico%20indicazioni%20oper.pdf](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Servizio5Trasparenzaesemplificazione/PIR_CircolariDlegge332013/123033%20del%2018%20set%202013%20diritto%20pubblico%20indicazioni%20oper.pdf)

- ♦ prot. n. 123035 del 18 settembre 2013 recante: "Art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato. - Indicazione operative." in riferimento agli enti di cui all'art. 22, comma 1, lett. b), rinvenibile al seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR\\_PersonaleAffariGenerali/PIR\\_Servizio5Trasparenzaesemplificazione/PIR\\_CircolariDlegge332013/123035%20del%2018%20set%202013%20diritto%20privato%20indicazioni%20opera.pdf](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Servizio5Trasparenzaesemplificazione/PIR_CircolariDlegge332013/123035%20del%2018%20set%202013%20diritto%20privato%20indicazioni%20opera.pdf)

Inoltre, nelle more dell'aggiornamento del P.T.P.C. e P.T.T.I. dell'Amministrazione regionale per il periodo 2015/2017, e di nuove disposizioni, gli enti e le società di cui al comma 1, dell'art. 22 del d.lgs n. 33/2013, **comunicano/attestano**, attraverso il rispettivo Responsabile, al Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del relativo Dipartimento cui è ascritta la competenza di vigilanza e controllo:

1. di aver dato compiuta applicazione ad ogni obbligo di trasparenza come indicato nell'art. 1, commi 15 e 16, della l. n. 190/2012, nell'art. 11, d.lgs. n. 33/2013 e nel P.N.A.; (Attestazione)
2. di avere dato compiuta applicazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito degli incarichi di cui agli articoli 14 e 15 d.lgs. n. 33/2013; ( Attestazione)
3. di avere individuato apposite giornate, dedicate alla trasparenza; (Comunicazione della data e luogo)
4. di avere adempiuto agli obblighi previsti dalla l.r. n. 128/82 modificata con la l.r. n. 1/2014;
5. tutti i dati necessari per la puntuale e completa applicazione da parte dell'Amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013. (Comunicazione)

### **MISURE E AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Nell'ambito della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”* il P.T.P.C. rappresenta per ogni amministrazione il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione da adottare.

Gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono tra i destinatari del P.N.A. così come prescritto al § 1.3 (pagine 11 e 12).

Si ricorda inoltre il contenuto del § 3.1.1 (pagine 33-34) del P.N.A. che testualmente recita:

*“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012, e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.*

*Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.*

*L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico”.*

Inoltre si riporta per esteso il contenuto di quanto previsto nell'Allegato 1 del P.N.A., sez. A.2 (a pag. 5) :

*“Gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico debbono nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che ha anche la competenza ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013.”*

Pertanto, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. devono **attestare** al Referente per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza del relativo Dipartimento cui è ascritta la competenza di vigilanza e controllo:

- ✦ la nomina del Responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione; l’attestazione deve contenere generalità complete, estremi dell’atto di nomina e ruolo ricoperto nell’ambito della struttura;
- ✦ di aver adottato i provvedimenti di competenza per la prevenzione della corruzione come previsti dal P.N.A.;
- ✦ di avere effettuato la vigilanza, eventuali contestazioni e le segnalazioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013.

### **CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. devono adottare i Piani di prevenzione della corruzione (Tav. n. 2 del P.N.A. ) avente i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione delle attività a rischio
- Programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio
- Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati
- Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie
- Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse
- Regolazione di procedure per l’aggiornamento del modello
- Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo vigilante
- Previsione della disciplina di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
- Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell’amministrazione vigilante
- Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito.

Tali Piani debbono integrare l’eventuale Mod. 231/2001 adottato.

### **ADEMPIMENTI COME DA INTESA GOVERNO, REGIONI ED ENTI LOCALI**

Vista l’intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, e segnatamente il punto 3 recante “ *Adozioni e comunicazioni del P.T.P.C. e del P.T.T.I.* ” , gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., **comunicano**, al Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del relativo Dipartimento cui è ascritta la competenza di vigilanza e controllo i link della/e pagina/e ove sono pubblicati il P.T.P.C. (o i modelli di prevenzione della corruzione ex d.lgs. n. 231/2001), il P.T.T.I. e il Codice di Comportamento adottati e il cui aggiornamento va fatto annualmente entro il 31 gennaio.

I Referenti avranno cura di realizzare una pagina riepilogativa dei link ricevuti dagli enti/società e comunicare il relativo indirizzo al webmaster ([webmaster@regione.sicilia.it](mailto:webmaster@regione.sicilia.it)) del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.

Il webmaster avrà cura di realizzare l’indice delle pagine ricevute e pubblicarlo per singolo Dipartimento nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sezione di primo livello “Altri contenuti” - Sotto-sezione di 2° livello “Dati ulteriori”.



Si precisa che nei casi in cui emergano comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione del P.T.P.C., l'A.N.AC., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, esercita il potere sanzionatorio.

A tal riguardo è stato approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 9 settembre c.a., apposito regolamento-sanzionatorio già trasmesso alle SS.LL. con nota prot. n. 129448 del 17 ottobre 2014, rinvenibile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Regolamento-sanzionatorio.pdf>

### **INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ EX D.LGS. N. 39/2013**

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

In attuazione del predetto decreto si ricorda che gli Enti/Società devono ottemperare, tra l'altro, ai seguenti obblighi previsti nel P.N.A. in ordine a:

- ◆ Inconferibilità per incarichi dirigenziali di cui ai Capi II, III e IV artt. 15, 17, 18, del d.lgs. n. 39 del 2013 (§ 3.1.7 e Tav. n. 8 del P.N.A.): adeguare gli avvisi per il conferimento di incarichi ascrivibili a queste fattispecie indicando espressamente le condizioni ostative al perfezionamento dell'incarico e definire direttive interne affinché i soggetti interessati dichiarino all'atto del conferimento l'insussistenza delle previste cause di inconferibilità.
- ◆ Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali di cui agli incarichi previsti nei Capi V e VI artt. 15, 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 (§ 3.1.8 e Tav. n. 9 del P.N.A.): dovranno essere emanate direttive per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle determinazioni in caso di esito positivo, direttive interne affinché i soggetti interessati dichiarino annualmente l'insussistenza di cause d'incompatibilità e per adeguare gli avvisi per il conferimento di incarichi ascrivibili a queste fattispecie.
- ◆ Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (paragrafo 3.1.10 e Tav. n. 11 del P.N.A.): in tali ipotesi è necessario procedere ad effettuare la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire i citati incarichi. *“Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:*
  - *all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;*
  - *all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;*
  - *all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;*
  - *all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.*

*L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs.n. 39 del 2013).”*

La presente direttiva, inviata per opportuna conoscenza a tutti i Referenti e per competenza ai

Referenti interessati, viene emanata per fornire linee di orientamento omogenee al fine di agevolare e uniformare l'attività di vigilanza e controllo ascritta alla competenza di ciascun Dipartimento con riguardo alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Alla presente si allega un questionario che le SS.LL. utilizzeranno per una prima attività ricognitiva sull'attuazione della normativa in oggetto.

I dati desumibili dal questionario si ritiene che possano costituire un valido strumento per la valutazione e l'attivazione delle iniziative di competenza di ogni Referente.

Il/I questionario/questionari, in formato PDF editabile, da compilare per ogni singolo ente o società sottoposto a vigilanza e controllo, dovrà/anno essere restituito/i al *Responsabile*, unitamente ad unica nota di accompagnamento a firma del Referente, **entro giorni 10 dalla data di ricezione della presente**, all'indirizzo [respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it](mailto:respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it).

Resta inteso che rimane in capo all'esclusiva competenza delle SS.LL. l'attivazione di ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dei principi di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa degli enti/società nei cui confronti si esercitano i compiti di vigilanza e controllo demandati dalla normativa vigente.

Nel restare in attesa di cortese cenno di assicurazione, e della restituzione del questionario, si comunica che il Servizio 5 - Trasparenza e Semplificazione - del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, è a disposizione per ogni eventuale supporto e chiarimento che potrà essere richiesto al dirigente del medesimo Servizio Dott.ssa Doriana Calajò tel. 091/7072950 indirizzo mail: [doriana.calajo@regione.sicilia.it](mailto:doriana.calajo@regione.sicilia.it) alla sig.ra Maria Merlo tel. 091/7072800 indirizzo mail: [m.merlo@regione.sicilia.it](mailto:m.merlo@regione.sicilia.it); al sig. Giacomo Scala tel. 091/7073917 indirizzo mail: [giacomo.scala@regione.sicilia.it](mailto:giacomo.scala@regione.sicilia.it).

**IL RESPONSABILE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PER LA TRASPARENZA  
F.TO L. Giammanco**